

ALLEGATO "B" ALL'ATTO IN DATA 18 Marzo 2005
REPERTORIO NUMERO 65161/23265

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Costituzione-Sede-Durata-Finalità

Articolo 1

È costituito per iniziativa dei produttori ortofrutticoli una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata denominata "LA MARUNA Società Consortile-Cooperativa", siglabile "LA MARUNA s.c.c" la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in codesto atto, dai patti espressi nei regolamenti previste dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

Articolo 2

La Società ha sede legale in Villar Focchiardo (TO).

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere altrove sedi secondarie, magazzini, uffici e rappresentanze.

Articolo 3

La Società ha la durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera assembleare a norma di legge.

Articolo 4

La Società svolge la propria attività nel settore della frutta in guscio e delle castagne, nell'interesse dei produttori ed enti soci operanti nel territorio nazionale con particolare riguardo al territorio piemontese ed alle provincie limitrofe.

La Società, ai sensi per gli effetti del Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio Europeo del 28 Ottobre 1996 e relative modalità d'applicazione nonché della normativa nazionale di recepimento, è diretta ad espletare le funzioni di organizzazione dei produttori nel settore della frutta in guscio.

La Società svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Articolo 5

La Società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza fini di lucro, si propone di potenziare e valorizzare la produzione di frutta in guscio, in particolare di quella del Marrone della Valsusa e delle castagne in genere, nel quadro dei generali orientamenti dell'economia nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell'Unione Europea.

Articolo 6

La Società potrà costituire e partecipare ad altre Associazioni, Organismi, Istituzioni, ed Enti in genere pubblici o privati, Cooperative, Consorzi, Società di capitale le quali abbiano finalità che possano concorrere, direttamente e/o indirettamente e/o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi statutari. La Società potrà aderire ad Unioni nazionali di categoria ed a Confederazioni nazionali del movimento cooperativo.

Articolo 7

La Società che non ha fini di lucro, ha per scopo il miglioramento della qualità dei prodotti di cui all'art. 5, l'adeguamento del volume dell'offerta alle esigenze del mercato attraverso la concentrazione dell'offerta, la riduzione dei costi di produzione e la regolarizzazione dei prezzi nonché la promozione del ricorso a pratiche colturali ed a tecniche di produzione e di gestione dei residui che tutelino l'ambiente e favoriscano la biodiversità.



Per tale effetto la Società:

- commercializza, per conto dei produttori Soci, la produzione dei medesimi di marroni, castagne ed altra frutta in guscio secondo le modalità fissate dalle norme comunitarie, nazionali, regionali nonché dalle circolari applicative. Tale attività dovrà assumere carattere prevalente rispetto alle altre attività svolte dalla Società;
- rappresenta i produttori Soci nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli Enti comunque interessati dalla produzione della frutta in guscio. Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di Società;
- rappresenta ed assiste i produttori Soci nei rapporti con Organizzazioni ed Enti privati che hanno scopi affini a quelli della Società od utili al raggiungimento di questi;
- esercita compiti d'intervento sul mercato;
- stipula in proprio, o in nome e per conto dei soci, o in nome proprio e per conto dei soci, accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;
- stipula in proprio, o in nome proprio e per conto dei soci, convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'art. 5, nonché contratti per la fornitura di servizi necessari ai detti scopi;
- divulga, promuove e coordina studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, di gestione dei residui rispettose dell'ambiente nonché dell'organizzazione di mercato, limitatamente al particolare settore produttivo che interessa la Società. A tale fine può partecipare alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi;
- provvede ad istituire sia direttamente sia aderendo ad organismi all'uopo costituiti, sistemi e meccanismi anche finanziari per la vendita ed il ritiro dei prodotti dal mercato;
- riscuote in nome e per conto dei Soci, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria;
- compie operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali;
- formula proposte agli Enti pubblici ed agli organi della Pubblica Amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi nel settore ortofrutticolo;
- gestisce direttamente, o tramite organismi promossi, collegati o partecipati, impianti per la raccolta, condizionamento e lavorazione dei prodotti dei Soci;
- concede fidejussioni od avalli o altre forme di garanzia a favore dei propri Soci o società collegate, controllate o partecipate;
- può effettuare, nell'interesse dei soci, con proprie strutture la trasformazione dei prodotti, in prevalenza provenienti dai consorziati. Tale attività, senza scopo di lucro, sarà oggetto di gestione contabile separata;
- assicura ai produttori Soci mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e l'immissione in commercio dei prodotti e garantisce altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata ai compiti che intendono svolgere;
- fornisce agli aderenti l'assistenza tecnica necessaria per applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;

- svolge
tori dall
compres
nistrazi
Al fine
plinari
sezioni
cogniti
Al fine
produzi
nali fina
ci ed or
derisce.
all'uopo
La Soci
rito di p
ad essi
stiti il c
l'articol
Legge 3
sura ma
caso tas
sua form
1994 e s
La Soci
que altr
tutti gli
re, mob
degli so
medesim
mitativa
1. assun
che s
2. dare
e fide
ed ag
3. conce
nanzi
garan
soci;
4. prom
venti
ed og
lungo
A tal fin
La Soci
servizi a
sta prem

- svolge inoltre tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo anche in collaborazione con la Pubblica Amministrazione.

Al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate, può promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualità e richiedere eventuale iscrizione nell'elenco delle denominazioni d'origine previste nei regolamenti comunitari.

Al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni dei Soci, può predisporre programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati dai contributi dei soci ed organismi comunitari o nazionali, anche di concerto con l'Unione cui aderisce. Si obbliga a sottoporsi ai controlli da effettuarsi da parte degli Enti all'uopo preposti.

La Società promuove inoltre il proprio autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, prestiti il cui ammontare non potrà superare l'importo attualmente previsto dall'articolo 13 del D.P.R. 601/1973 così come modificato dall'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 numero 59 e con il pagamento di interessi nella misura massima stabilita da detto articolo 10 dello stesso D.P.R.; resta in ogni caso tassativamente vietata la raccolta del Risparmio fra il pubblico in ogni sua forma, e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3 Marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative.

La Società per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro, e solo per l'indicazione esemplificativa e non limitativa:

1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
2. dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
3. concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;
4. promuovere e partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia Fidi, aventi per scopo il coordinamento e la facilitazione al Credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fidejussioni.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Società potrà porre in essere operazioni di vendita e/o di prestazioni di servizi anche a non soci per meglio realizzare la sua funzione sociale che resta preminente.



TITOLO II

Soci

Articolo 8

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte della Società le persone fisiche e giuridiche, purchè le une e le altre siano produttori agricoli che abbiano, conseguentemente, la disponibilità del prodotto o dei prodotti appartenenti alla categoria per la quale aderiscono, ai sensi delle leggi vigenti.

I soggetti precedentemente indicati, possono far parte della società semprechè al momento dell'adesione non risultino iscritti per i medesimi prodotti ad altre organizzazioni di produttori riconosciute nell'ambito della medesima categoria di cui all'Art. 11 punto I lettera a) del Regolamento (CE) 2200/96.

Possono inoltre essere ammessi a far parte della Cooperativa, soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.

Nessun socio deve avere interessi contrastanti con quelli della società.

Articolo 9

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda, da redigersi su apposito modulo, dovrà specificare:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e partita I.V.A.;
2. ubicazione dei terreni in atto adibiti o in corso di conversione alle produzioni che interessano l'attività della Società ed il titolo in virtù del quale i terreni stessi sono condotti;
3. la natura delle produzioni nonchè le quantità prodotte;
4. le eventuali attività commerciali o industriali, collegate alle produzioni ortofrutticole, alle quali è interessato anche nella forma di partecipazione societaria;
5. la dichiarazione, sotto propria responsabilità, di non appartenere ad altre Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli per la categoria dei prodotti per la quale chiede di associarsi, precisando altresì se in passato abbia o no aderito ad altre Organizzazioni di Produttori.

La domanda, proposta da persona giuridica che in virtù delle proprie norme statutarie abbia la disponibilità del prodotto, dovrà indicare:

1. la denominazione e la sede sociale;
2. la qualità della persona che sottoscrive;
3. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti l'eventuale accoglimento;
4. l'elenco dei Soci, corredato, per ogni Socio, delle indicazioni di cui ai predetti numeri 1,2,3,4,5;
5. la specificazione dell'obbligo del conferimento del prodotto, assunto dai singoli soci.

La domanda dovrà essere corredata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto;

Le domande di iscrizione devono altresì indicare le superfici con i relativi dati catastali, comprovati da certificati catastali oppure da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex legge 15/68 o da analoghe certificazioni, dei terreni in cui sono coltivati i prodotti per i quali i Soci aderiscono, con gli altri elementi atti ad individuare i terreni medesimi.

La produzione della suddetta documentazione deve essere effettuata prima che l'istanza di adesione sia esaminata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà fissare altresì:

- i requisiti minimi per l'adesione;

- i termini temporali per la presentazione ed accettazione delle domande.

Con la domanda l'aspirante assume l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni, regolamenti e programmi adottati in conformità di esso.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione decide sulle domande di ammissione dando comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla deliberazione.

Contro la deliberazione del Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Articolo 11

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- ad applicare le norme adottate dalla Società in materia di produzione, di commercializzazione, di conoscenza della produzione nonché di tutela ambientale;
- a contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento a fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi;
- a versare i contributi di cui al successivo articolo 16 nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci;
- a vendere per il tramite della Società l'insieme della produzione per la quale ha aderito;
- a rispettare le delibere degli Organi Sociali ed a osservare tutte le norme del presente Statuto;
- a fornire le informazioni che sono state richieste dalla Società a fini statistici ed a qualunque altro fine che rientra negli scopi istituzionali e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti e le rese.
- ad esibire tutta la documentazione prevista dalle norme in materia di organizzazioni di produttori, anche comunitarie, in occasione delle ispezioni disposte dalle autorità di controllo.

Articolo 12

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

E' consentito in ogni tempo il recesso dalla società.

Tuttavia, in caso di presentazione di un Programma Operativo, conformemente alle normative CE, nessun aderente può recedere dalla società prima della completa realizzazione del medesimo, salvo motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La domanda di recesso deve essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'organo amministrativo.

Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della medesima.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio successivo a quello



in cui la domanda è accolta dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio receduto resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti della società antecedentemente alla data di recesso.

Articolo 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge e fatta salva l'applicazione delle sanzioni anche pecuniarie stabilite dalla disciplina concernente le Organizzazioni dei produttori, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il Socio:

1. che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi o disordine fra i Soci;
3. che non corrisponde per due annualità consecutive i contributi di cui all'art. 16;
4. che ha interessi contrastanti con quelli della Società;
5. che viene meno agli impegni assunti nell'attuazione dei piani operativi;
6. che non contribuisca alla costituzione di fondi d'intervento o di altri fondi appositamente costituiti, necessari per il conseguimento degli scopi sociali nella misura che sarà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
7. che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso la Società.

Nei casi indicati ai numeri 3 e 6 il Socio inadempiente deve essere invitato, per mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e semprechè il Socio si mantenga inadempiente.

Avverso il provvedimento di esclusione, è dato ricorso al giudizio dei Probi-viri entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione.

Articolo 14

Nel caso dovesse verificarsi la morte del Socio, subentreranno - ove consenzienti - gli eredi, purchè questi abbiano i requisiti prescritti dal presente Statuto per essere ammessi a Socio.

Allorchè gli eredi o un loro rappresentante, in relazione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, non dovessero proseguire il rapporto del defunto, varranno le disposizioni statutarie previste per il recesso del Socio.

Se il rappresentante comune non dovesse essere nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte alla Società a uno degli eredi sono efficaci anche nei confronti di tutti gli altri, intendendosi che gli eredi - salvo i casi previsti dal Codice Civile in materia successoria - saranno tenuti a rispondere solidamente delle obbligazioni derivanti dagli impegni assunti dal Socio nei confronti della Società antecedente alla data della morte.

Articolo 15

L'aspirante Socio, contestualmente alla domanda, deve versare oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. In caso di mancato accoglimento della domanda la Società restituirà entro 30 giorni la quota riscossa.

Articolo 16

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Società i contributi annualmente deter-

minati dall'Assemblea anche per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi operativi.

E' fatto obbligo a tutti i Soci di costituire idonea garanzia a fronte delle obbligazioni degli stessi assunte nei confronti della Società.

Articolo 17

Al Socio che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché alle deliberazioni degli Organi della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà applicare le seguenti sanzioni:

- diffida;
- sanzione pecuniaria da definire ed adottare con un regolamento fissato dall'Assemblea;
- sospensione a tempo determinato.

Contro le decisioni che applicano le sanzioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Articolo 18

Il Socio receduto od escluso o gli eredi e legatari del Socio defunto avrà diritto al rimborso del valore nominale delle quote sociali versate ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza nel termine di prescrizione prevista dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai Soci uscenti saranno devolute alla riserva ordinaria.

L'ammenda e la richiesta di risarcimento danni hanno validità anche nei confronti dei Soci esclusi e recessi.

TITOLO III Organi della Società

Articolo 19

- Gli Organi della Società sono:
- l'Assemblea;
 - l'Organo Amministrativo;
 - il Comitato esecutivo;
 - il Collegio Sindacale;
 - il Revisore dei conti;
 - il Collegio dei Probiviri.

Articolo 20

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente Statuto.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli Amministratori;
3. la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore, se previsti;
4. le modifiche del presente statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.



7. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione. Decidono, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Tutte le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazioni assembleari.

Articolo 21

L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche in un luogo diverso dall'indirizzo della sede sociale, purchè in Italia, mediante avviso comunicato al domicilio dei soci a mezzo di lettera raccomandata, telex, telegramma, fax, posta elettronica o in altro modo tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nell'avviso saranno indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione potrà contenere la fissazione per un altro giorno della seconda adunanza, qualora la prima dovesse andare deserta.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta o indiretta per meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione, fra cui anche l'affissione del medesimo presso la sede legale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In mancanza delle suddette formalità, la delibera s'intende adottata quando partecipa ad essa l'intero capitale sociale e sono presenti, o informati, tutti gli Amministratori e, se istituito, il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Gli amministratori ed i sindaci (se nominati) che non partecipano all'adunanza devono dichiarare per iscritto di essere stati informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

L'assemblea, per l'approvazione del bilancio, deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale. L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Articolo 22

L'intervento può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza) e, in questo caso, l'avviso di convocazione dovrà precisare i luoghi dove sarà possibile partecipare alla riunione mediante collegamento audio-video. Condizione essenziale per la validità dell'Assemblea in videoconferenza è che siano garantiti l'esatta identificazione dei partecipanti, l'accertamento da parte del Presidente della legittimazione degli intervenuti, della validità delle deleghe, nonché la possibilità per gli stessi di discutere e intervenire attivamente e in tempo reale nel dibattito, di scambiarsi documenti relativi agli argomenti discussi e di votare e di tutto quanto sopra dovrà darsi atto nel relativo verbale. Verificandosi questi presupposti, la riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 23

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

ione. o dall'Amministratore unico o, in caso di loro assenza od impedimento, da
tanti soci persona designata dagli intervenuti.
o alla loro Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su proposta dell'Assemblea,
liberazio che deve essere notaio quando trattasi di Assemblea che modifica l'atto costitutivo.

Al Presidente competono i poteri e le funzioni di cui all'articolo 2479-bis, 4° comma, cod.civ..

Articolo 24

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Articolo 25

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha diritto a un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Normalmente le votazioni in Assemblea si effettuano per alzata di mano. Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quando l'Assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 26

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2540 C.C., il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l'Assemblea dei Soci sia preceduta da Assemblee parziali.

Il Consiglio di Amministrazione, in ricorrenza dei presupposti del citato articolo 2540 C.C., deve comunque deliberare le assemblee parziali quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei soci.

Le Assemblee parziali sono convocate con le forme prescritte dall'Art. 21;

Le Assemblee parziali presiedute dal presidente della Società o da un suo delegato, eleggono tra i soci, con il sistema proporzionale, un delegato per ogni 50 voti dei Soci intervenuti non è esatto multiplo di 50 ed il resto supera i 30, è eletto un delegato anche per questo resto.

Articolo 27

Nel caso previsto dall'Art. 26, l'Assemblea dei Soci è composta dai deleganti eletti nelle Assemblee parziali.

Articolo 28

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la maggioranza dei voti complessivi di cui dispongono i componenti della Società aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati dai partecipanti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti, salvo che il provvedimento riguardi la proroga della durata della Società, il suo scioglimento e la nomina dei liquidatori e le modifiche statutarie.

In tal caso, in prima convocazione, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, mentre in seconda convocazio-



ne l'Assemblea si riterrà validamente costituita con la presenza di almeno il 30% dei voti complessivamente spettanti a tutti i Soci, ed il verbale dell'Assemblea dovrà essere redatto da un Notaio.

In caso di scioglimento della Società, la nomina ed i poteri dei primi liquidatori, la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea in prima ed in seconda convocazione non dovranno essere inferiori alla maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti soci.

Articolo 29

A seconda di quanto deciso dai soci, l'amministrazione della società è attribuita ad un Amministratore unico o a più Amministratori.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri.

I soci che procedono alla nomina degli amministratori, nel definirne il numero e le competenze, possono prevedere che i poteri di amministrazione siano attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero che alcuni poteri siano attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In tali casi, si applicano gli articoli 2257 e 2258 c.c. e la decisione di cui al terzo comma dell'articolo 2257 c.c. ed al secondo comma dell'articolo 2258 c.c. compete ai soci a maggioranza dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

Gli Amministratori:

- possono anche essere non soci, ma la maggioranza deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;
- durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili;
- sono revocabili dai soci in qualunque momento;
- sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c..

In caso vengano meno uno o più Amministratori, il Consiglio procede a sostituirli a norma dell'articolo 2386 c.c.

Articolo 30

All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri di amministrazione e disposizione della società, nessuno escluso od eccettuato, salvo le limitazioni previste in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo o ad uno o più Consiglieri, ma non possono essere delegati, oltre alle materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Rientra nella competenza dell'Organo amministrativo l'assunzione delle deliberazioni concernenti la fusione per incorporazione di società interamente possedute o possedute almeno al 90%, di cui agli articoli 2505 e 2505-bis c.c..


Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Consiglio Esecutivo e/o ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente ed, eventualmente, un Vice-Presidente, se costoro non sono già stati nominati dal-

l'assemblea
Il Presiden
- convoca
provvede
giorno ven
- cura l'ese
- è legittim
- i destinat
Qualora si
di Ammir
lontà dei s
quando vi
sociali.

Articolo 3
Il Consig
ziativa ov
Sindacale.
il Consig
dente ovv
subordinat
Il Consig
sociale od
degli Am
a mezzo
tro modo
giorni (in
tempestiv
dicati la d
Le aduna
convocazi
Sindaci ef
Le riunion
ne fa le v
mente te
purchè sia
presente s
La riunion
ce-Preside
riunione è
Consiglier
Per la val
saria la p
razioni se
sere dato
Articolo
Esclusiva
glio di A
decisioni
la base de
La proces



merito alla ricezione ed alla provenienza della decisione, sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare ad essa, sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e risultino, con chiarezza, dai documenti sottoscritti, l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza degli amministratori, di un unico documento ovvero di più documenti contenenti il medesimo testo di decisione.

La procedura deve concludersi entro 8 (otto) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata come voto contrario.

Le decisioni dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione sarà conservata dalla società.

La consultazione o il consenso espressi per iscritto non sono ammessi nei seguenti casi:

- redazione dei progetti di bilancio, di fusione, di scissione e delle situazioni patrimoniali ai sensi dell'articolo 2482-bis c.c.;
- acquisto e vendita di beni immobili o mobili registrati;
- acquisto, cessione ed affitto di aziende o rami di esse;
- stipula di finanziamenti sotto qualsiasi forma, il rilascio di effetti cambiari e prestazione di garanzie in genere.

Articolo 34

Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, eletti fra i membri dello stesso. Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 35

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri ad egli attribuiti spettano di diritto al Vice Presidente più anziano. Nell'assenza di questo, all'eventuale altro Vice Presidente.

Egli potrà nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Articolo 36

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti ai sensi di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile a norma di legge e deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 37

Qualora
dello st
deve ess
plicano
per azio
Articol
Il Colle
corrente
ricorso
Società
Probitur
terpreta
derivant
fatta ec
promess
Rientra
gittimit
gli ered
borso ai
Il ricors
mine di
versia.
I Probit
quali m
salvo il
Le deci
quali la
L'impu
non olt
Articol
Nel risp
sigenze
cializza
che co
potrà is
ni orga
Il funz
mento
Articol
I soci,
nel risp
dalle di
Il risto
quantit
dall'ap
lità att
ga il r
mutual



Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 38

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dalla Camera di Commercio di Torino. La Società e i Soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della Società con gli eredi o legatari dei Soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai Soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei Soci defunti.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto - a pena di decadenza - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I Probiviri decidono, quali arbitri amichevoli compositori in modo irrituale, quali mandatari dalle parti, con dispensa da ogni formalità e secondo equità, salvo il diritto al contraddittorio.

Le decisioni del Consiglio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti l'autorità giudiziaria.

L'impugnazione in questi casi deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

Articolo 39

Nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria nonché delle esigenze di una disciplina unitaria nelle attività di produzione e di commercializzazione, il Consiglio di Amministrazione per far fronte alle problematiche connesse con le esigenze particolari di determinate realtà produttive, potrà istituire raggruppamenti operativi a cui eventualmente delegare funzioni organizzative.

Il funzionamento dei raggruppamenti sarà demandato ad un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO IV

Ristorni - Patrimonio-Entrate-Rendiconto-Fondo Operativo

Articolo 40

I soci, nell'approvare il bilancio, potranno decidere l'erogazione di ristorni nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. In particolare, il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in relazione alla loro effettiva partecipazione al programma mutualistico.



L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale.

Articolo 41

- Il patrimonio della società è costituito:
- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei Soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da qualunque liberalità venga fatta alla società
- dal fondo per lo sviluppo aziendale ex art. 4 legge 59/92 costituito dai conferimenti eseguiti dai soci sovventori.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i Soci sovventori.

Articolo 42

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla redazione del bilancio, con il conto economico e la nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) un dividendo ai soci in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato o comunque nei limiti previsti dalla legge.
- c) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- d) una quota può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato; in tal caso possono essere superati i limiti massimi delle quote che ciascun socio può possedere, a norma di legge, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per la famiglia di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), relativo all'esercizio;
- e) l'eventuale rimanenza alla riserva indivisibile.

L'assemblea può però sempre deliberare, fatte in ogni caso salve le inderogabili disposizioni di legge, che i residui attivi del bilancio vengano devoluti ai fondi di riserva indivisibile.

La quota di utile che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti deve essere destinata ai fini mutualistici.

I soci, nell'approvare il bilancio, potranno decidere l'erogazione di ristorni nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno
gli scambi
golamento.
quali la co
relazione a
L'assemb
ma liquida
l'emissione
Articolo 43
È costituit
d'esercizio
quanto per
Tale fondo
quantificata
n. 2220/96
Scopo del
previsti da
nonché il
previste da
zione comu
Le procedu
definite dal
Soci.
Articolo 44
Il funziona
plinato da
strazione e
Nello stess
Comitato E
to economi
Articolo 45
Le clausole
ificazione
vono essere
In sintesi:
1) Divie
2) Desti
sente statut
3) devol
per la prom
tale versato
Articolo 46
In caso di
più liquidat
Il patrimon
soltanto il c
- sarà devo
razione di c

Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. In particolare, il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in relazione alla loro effettiva partecipazione al programma mutualistico.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale.

Articolo 43

È costituito ai sensi dell'Art. 15 del regolamento CE n. 2200/96 un fondo d'esercizio alimentato con i contributi finanziari dei Soci calcolati in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Tale fondo è alimentato, altresì, dall'aiuto finanziario comunitario d'entità quantificata in base a quanto previsto dall'Art. 15, par. 5 del regolamento CE n. 2220/96 e delle relative norme d'applicazione comunitarie e nazionali.

Scopo del fondo è il finanziamento di un programma operativo - nei casi previsti dalla vigente normativa - da presentare alle competenti autorità nonché il finanziamento di ritiri dei prodotti dal mercato alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2200/96 e dalle relative normative d'applicazione comunitarie e nazionali.

Le procedure, le modalità e le norme per il funzionamento del fondo saranno definite dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 44

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società.

TITOLO V

Requisiti mutualistici - Scioglimento e liquidazione

Articolo 45

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 cod. civ., per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

In sintesi:

- 1) Divieto di distribuire le riserve tra i soci durante la vita della società;
- 2) Destinazione dell'utile secondo le regole imposte dall'art. 9 del presente statuto;
- 3) devoluzione dei residui attivi della liquidazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati.

Articolo 46

In caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione - dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati - sarà devoluto ai fondi mutualistici di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo 47

Per quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

In originale firmato:

ROBERTO ROCCI

NATALE DE LORENZO - Notaio

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
IN PIU' FOGLI MUNITI DELLE PRE-
SCRITTE FIRME MARGINALI.
Si rilascia per uso consentito dalla legge.
TORINO, 15 giugno 2005

